

ALCOOLTEST

ALCOOLTEST-MARKETING ITALIA

di Pietro Caimmi

Via J.F.Kennedy,8

06083 BASTIA U. - PG (Italy)

CCIAA -PG - REA n°234356 - P.IVA 02688070545 -

CMMPTR53P26G478C

Ricerca: alcooltest@virgilio.it Estero: alcooltest@lycos.com

Commerciale: alcooltest@alcooltest.net

Tel. 339 8282019

Fax 075 8012645

www.webalice.it/alcooltest

FIALA CEC MONOUSO TRE LIVELLI

MOD. FIALA CEC (Senza Cromo !)

NON INVASIVO

In riferimento all' ART. 186/03 c.d.s. che regola ed indica gli strumenti da utilizzare riguardo i **tests qualitativi per alcool** e sancisce i rispondenti criteri affinché siano utilizzati a titolo di screening preventivo, siamo lieti presentarVi il ns. alcooltest sperimentato ed utilizzato dalla Polizia Stradale e da molte Polizie locali.

TEST FIALA CEC (BIODEGRADABILE)

NB: I Test al cromo hanno il reagente di colore giallo

Per maggiori dettagli vogliate visitare il sito:

<http://www.alcooltest.net>



1. Questo Test in fiala monouso con palloncino (a tre livelli) denominato **Fial CEC** rispetta le norme per la salute e della sicurezza, non contiene prodotti cancerogeni ed è in **assenza di cromo**. Abbiamo eliminato gli altri test che avevano il reagente al cromo (di colore giallo) perché nocivo alla salute e all'ambiente.
2. Il palloncino è **biodegradabile** e l'involucro di vetro è protetto da una pellicola di PETG che lo protegge dalle cadute.
3. E' **igienicamente** protetto da una confezione ermetica esterna.
4. La fiala Cec **non** comporta l'obbligo di smaltimento **nei rifiuti speciali**.
5. Praticità e facilità di lettura policromatica, confrontando immediatamente il colore che assumerà il reagente interno, con la scala di riferimento stampata all'esterno della stessa fiala.
6. tempo di reazione : **0',10"** max.
7. tempo impiegato per un'azione completa (apertura confezione, inserimento boc-


[test di rilevazione (%) di alcolemia]

<http://www.alcooltest.net>



caglio + palloncino, espirazione fino al gonfiamento del palloncino + tempo di reazione) : totale **0',90"**.

8. Scadenza : 12 mesi rispettando le norme di conservazione.



Questo test si distingue dagli altri per la sua qualità ecologica. Uno speciale gel che trattiene il reagente bianco, annulla la reazione dopo 2 ore dall'utilizzo, per favorire la conservazione della "prova", **ma i due filtri laterali manterranno il colore assunto dalla prova**. Affidabilità per sicurezza e per livello qualitativo : **Alta**.

www.webalice.it/alcooltest

A protezione dal rischio di contagio malattie via espirato

ALCOOLTEST Marketing Italia




Etilometro Mod. CA2000



Guida sotto l'influenza dell'alcool (modifica dell' art. 186 CdS)

(L'uso dell'Alcooltest Fiala CEC protegge dal rischio di contagio malattie via espirato)

Contenuti	Cosa è cambiato	Note
<p>Si possono effettuare test di screening su tutti i conducenti per verificare l'abuso di alcool . Durante i controlli tramite la tecnica comportamentale "sintomatica" il test monouso di screening diviene un valido strumento a supporto dell'Agente.</p> <p>E' stata inasprita la sanzione in caso di rifiuto a sottoporsi ai test (sia di screening che con etilometro). Infatti, oltre alla sanzione penale, si può applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (come se il conducente fosse risultato positivo). Gli accertamenti con etilometro possono essere effettuati in ogni caso d'incidente stradale. Gli organi di polizia stradale possono accompagnare l'utente da sottoporre all'esame presso i propri uffici o presso altra struttura specializzata.</p> <p>E' possibile l'effettuazione degli esami sui conducenti che sono rimasti feriti nel corso di un incidente stradale e sono stati ricoverati per cure mediche.</p> <p>E' stata prevista la revoca della patente di guida nei confronti di conducenti professionali sorpresi a guidare veicoli pesanti in stato di ebbrezza.</p> <p>Il conducente nei confronti del quale sia accertato il reato di guida in stato di ebbrezza, prima di riavere la patente sospesa, deve in ogni caso sottoporsi ad un esame specialistico (presso la Commissione medica locale) per verificare che non sia etilista cronico o faccia abitualmente abuso di alcool.</p> <p>Se il conducente è sorpreso a guidare con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l, oltre alla sospensione della patente di guida per il tempo stabilito dal prefetto (come sanzione accessoria) può essere disposta la sospensione cautelare a tempo indeterminato fino a quando non sia escluso, attraverso un esame medico specialistico, che il conducente non è un etilista cronico o abituale (in questo caso viene revocata la patente).</p>	<p>L'accertamento era consentito solo in caso di fondato sospetto ed era possibile utilizzare solo gli etilometri che richiedono tempi e procedure più lunghe e complesse Ora è consentito l'accertamento anche tramite controlli preliminari (screening monouso) che sono un valido supporto all'applicazione del metodo "sintomatico".</p> <p>Chi si rifiutava di sottoporsi all'esame aveva una sanzione più lieve di chi, dopo esservi sottoposto, risultava positivo all'esame superando i limiti consentiti. In caso d'incidente, l'accertamento era possibile solo quando vi era il fondato motivo di ritenere che il conducente fosse sotto l'effetto dell'alcool.</p> <p>Gli accertamenti con etilometro potevano essere fatti solo sulla strada (spesso con molte difficoltà pratiche).</p> <p>L'esame in ambito ospedaliero, su campioni di sangue (prelevato con il consenso della persona sottoposta a cure), non era disciplinato.</p> <p>La misura era già stata introdotta dal DL.vo 9/2002. Con l'approvazione della modifica all'art.219 (revoca della patente di guida) il conducente non può conseguire una nuova patente prima di un anno.</p> <p>Dopo l'accertamento dello stato di ebbrezza, non venivano compiuti in modo sistematico accertamenti sanitari successivi per verificare che il conducente avesse ancora i requisiti psico-fisici per guidare. La previsione è completamente nuova.</p> <p>Sarà in vendita anche in farmacia per i privati, affinché il ciclo della prevenzione sia completo.</p>	<p>La norma consente che siano effettuati controlli preliminari (screening) con dispositivi o test sul comportamento allo scopo di effettuare una prima valutazione (rapida e non invasiva) dell'eventuale abuso di sostanze alcoliche, anche se il conducente non presenta chiari segni di ebbrezza.</p> <p>Tale controllo è finalizzato, in caso di esito positivo, ad un esame più accurato con un etilometro omologato o nell'applicazione del metodo "sintomatico". In questo modo aumenterà in modo significativo il numero dei conducenti controllati, con l'effetto di sottoporre ad un esame più accurato (che è più lento ed oneroso) solo i conducenti che manifestano valori di screening superiori alla soglia minima.</p> <p>Il test di screening costituirà fonte di prova qualitativa dello stato di ebbrezza sulla base della quale motivare adeguatamente e nel rispetto dei diritti degli utenti, un esame più specifico con etilometro, utilizzandolo come prova a supporto dell'operato dell'Agente nella applicazione del metodo "sintomatico". L'alcooltest rimarrà alterato nel tempo reagendo con l'alcool.</p> <p>Sono state confermate e riprodotte le modifiche già introdotte dal D.Lvo 15.01.2002 n.9 che consentono l'esame del tasso alcolemico in ambito ospedaliero nei confronti dei conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche. Resta invariato il tasso alcolemico minimo per essere considerati in stato di ebbrezza (0, 5 gr/l)</p> <p>Nuova fiala CEC 3 livelli</p>
	<p>TARATURA LIVELLO DI SICUREZZA : 0.4 gr/l</p>  <p>ALCOOLTEST FIALA CEC 3 LIVELLI ECONOMICO NON INVASIVO BIODEGRADABILE PRECISO E VELOCE</p>	 <p>Tel. 3398282019 -fax 0758012645</p>

Metodo Sintomatico (esame obiettivo):

Stato di coscienza, Comportamento, Coordinazione, Deambulazione, Orientamento spazio temporale, Equilibrio.